



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «*Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «*Provvedimenti a favore dei circhi equestri*»;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante «*Nuova disciplina degli interventidello Stato a favore dello spettacolo*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo viaggiante non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il D.M. 28 aprile 2020 n.211, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020”*, registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio 2020 al n. 1341;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 recante *“Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 211”*;

VISTO in particolare l'articolo 2 *“Assegnazione delle risorse”* del D.M. 28 aprile 2020, n. 211, concernente il sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, che destina una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e che prevede che tali risorse complessive, siano ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario;

VISTO il D.M. 10 luglio 2020, n. 313, registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2020, al numero 1637 che all'articolo 6 ha modificato il decreto ministeriale 28 aprile 2020 disponendo che all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 le parole *“e comunque non superiore a 2.000 euro per ciascun beneficiario”* sono soppresse;

CONSIDERATO pertanto che la quota destinata dal D.M. 28 aprile 2020, pari a 5 milioni di euro è comunque da ripartire tra i soggetti beneficiari in parti uguali;

VISTA la convenzione tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'erogazione del contributo a sostegno delle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante ex articolo 1, comma 1, del DM 28 aprile 2020, n. 211, trasmessa all'INPS con pec del 30/06/2020



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

con il protocollo 10257;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 2 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 1349 domande completate;

VISTO il decreto direttoriale 1602 del 10 luglio 2020 che assegnava il contributo a 1272 beneficiari;

VISTO il decreto direttoriale 1634 del 4 agosto 2020 che disponeva, ai sensi dell'articolo 2 del D.D. del 30 luglio la riammissione al contributo di 2 organismi;

VISTO il decreto direttoriale 1941 del 12 novembre 2020 che disponeva, ai sensi dell'articolo 2 del D.D. del 30 luglio la riammissione al contributo di 10 organismi, di cui 2 con riserva inviati all'INPS per il pagamento ad esito delle verifiche di regolarità contributiva da parte dell'Istituto stesso;

TENUTO CONTO che il numero dei soggetti ammessi a contributo a seguito delle procedure istruttorie è pari a 1284 organismi;

TENUTO CONTO che il numero dei soggetti non ammessi a contributo a seguito delle procedure istruttorie è pari a 65 organismi;

CONSIDERATO che i 27 soggetti di seguito elencati possono essere riammessi con riserva, in quanto la documentazione inviata a questa Amministrazione, pur essendo pervenuta nei termini e nelle modalità disposte dall'articolo 2 del suddetto Avviso, risultava illeggibile o parziale per carenze formali e non di merito;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dagli istanti in merito al possesso dei requisiti richiesti ed in tema di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

CONSIDERATA l'istruttoria, gestita dal dirigente del Servizio I delle candidature pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione;

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l'erogazione dei contributi oggetto dell'Avviso in parola come disposto dal termine del 31 luglio 2020, ivi menzionato;

VISTO l'articolo 2 del decreto direttoriale n. 1602 del 30 luglio 2020 laddove si prevede che *"resta salva la facoltà della Direzione generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazione e verifiche, di riammettere le istanze di cui al comma 1 – mediante pubblicazione di un nuovo elenco degli ammessi"*;

TENUTO CONTO che a seguito della documentazione acquisita da questa Amministrazione e prodotta da parte di alcuni dei soggetti già esclusi dal contributo nel corso del contraddittorio successivo ai preavvisi di rigetto, alcuni organismi possono essere riammessi perché in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2 del decreto direttoriale n. 1602 del 10 luglio 2020;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo del 5 novembre 2020, prot. n. 0028101 concernente le verifiche di regolarità contributiva all'atto dell'erogazione del contributo;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

DECRETA

Art. 1

(Istanze ammesse con riserva ed importo del contributo)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione al contributo di cui al D.M. 28 aprile 2020 n. 188 e al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 dei seguenti ulteriori organismi ammessi con riserva:

Denominazione	Comune sl	Prov sl	Contributo lordo
MANFREDI MARIO	Roma	RM	€ 3.884,00
S.C.E. SAS di Paolella M. e Formaggia E.	Casale Monferrato	AL	€ 3.884,00
FRAU PARIDE	Siniscola	NU	€ 3.884,00
Amoroso Rosario	Belpasso	CT	€ 3.884,00
Montenero Vittorio	Noicattaro	BA	€ 3.884,00
Lunapark De Micheli Luigi	Casarano	LE	€ 3.884,00
BAILO PAMELA	Novara	NO	€ 3.884,00
Random di Domenico Rana	Lavello	PZ	€ 3.884,00
Dromokart Srl	Buccinasco	MI	€ 3.884,00
RAINERO GIUSEPPE	Caraglio	CN	€ 3.884,00
Eccel Gledys (Eccel Gledis)	Besozzo	VA	€ 3.884,00
Vailatti Adriano	La Loggia	TO	€ 3.884,00
Dissette Ferruccio	Conselve	PD	€ 3.884,00
CAPPA SERGIO	Finale Ligure	SV	€ 3.884,00
Denocenti Selene	Sant'Elpidio a Mare	FM	€ 3.884,00
BORGONOVÌ FERNANDO	Mirandola	MO	€ 3.884,00
A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT RIVIERA APUANA	Massa	MS	€ 3.884,00
Ditta individuale VALTER CAPPA	Finale Ligure	SV	€ 3.884,00
DE PALO LUCA	Bordighera	IM	€ 3.884,00
Moruzzi Italo	Prato	PO	€ 3.884,00
GHIRARDINI BRAIAN	Montesilvano	PE	€ 3.884,00
DITTA CARBONE CARLO	Bagheria	PA	€ 3.884,00
PARK AND RIDES SAS	Maglie	LE	€ 3.884,00
RAD SERVICE SRLS	Venezia	VE	€ 3.884,00
CASABURRI FRANCESCO	Valle di Maddaloni	CE	€ 3.884,00
GIARNOTTA TOMMASO	Palermo	PA	€ 3.884,00
BIASINI ROLDANO	Latina	LT	€ 3.884,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 2 (Liquidazione del contributo)

La liquidazione del contributo è subordinata alla sostituzione della documentazione incompleta presentata, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 30 novembre 2020, pena esclusione definitiva.

I soggetti di cui al presente decreto riceveranno a tal fine, pressì i recapiti dagli stessi dichiarati sulla piattaforma FUSONLINE, una comunicazione ulteriore rispetto ai precedenti preavvisi già inviati da parte di questa Amministrazione, nella quale saranno indicati i documenti che dovranno essere ripresentati o perfezionati ad integrazione dell'istanza.

Art. 3 (Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione)

L'attività di erogazione dei contributi è svolta dalla Direzione Generale Spettacolo;
La spesa di cui al presente decreto pari a euro 104.868,00 graverà sul cap. 6670, esercizio finanziario 2020 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per un importo lordo unitario ad essi destinato pari a euro 3.884,00 ciascuno;

Art. 4 (Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art.5 (Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati:

<http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 6
(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211.

Roma, il 26 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Onofrio Cutaia)